

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE SESTA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 27619/2014 R.G. promossa da:

USANZA DANILLO, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. MONICA PAGANO  
unitamente all'avv. ELIO MICHELE GNOCATO – con studio in VIA BELFIORE 82 TORINO

- attore

contro

INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.  
DOMENICO IODICE - con studio in VIA PALMIERI, 36 TORINO

- convenuta

**Conclusioni:** Per l'attore: "Rimettere la causa sul ruolo disponendo la C.T.U al fine di verificare  
quantomeno l'inesatta pattuizione del TAEG nel contratto de quo (per la dimostrata non inclusione di  
spese ed oneri connessi, quali, ad esempio, l'assicurazione) e il tasso di mora effettivo applicato per  
alcune rate pagate in ritardo.

In via principale:

1. accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dai mutuatari;
2. accertare se il TAEG applicato ai contratti di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
3. accertare che l'istituto di credito pattuisca in contratto, l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se poi anche in concreto abbia richiesto il pagamento degli stessi;
4. accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari, da parte della Banca Intesa Sanpaolo Spa filiale di Montichiari, in relazione al contratto di mutuo n. 06509764/001 acceso dal ricorrente;
5. dichiarare conseguentemente gratuito lo stesso per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, 2° comma cc;



6. accertare e dichiarare la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative al tasso contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo, l'inesatta indicazione del TAEG) in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 ed al TUB;

7. accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese), l'illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;

8. accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo ipotecario la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.;

9. dichiarare per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all' odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;

10. accertare ed ordinare, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, alla banca convenuta la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attore in conseguenza dell' illecito addebito nel contratto di mutuo da parte della Banca nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito;

In via istruttoria ... *omissis* ... IN OGNI CASO Fermo il risarcimento di ogni forma del danno, sotto forma di danno emergente, lucro cessante e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA e rimborso forfettario di spese generali per le quali ci si dichiara antistatari”.

Per la convenuta, come in comparsa di risposta: “rigettare le domande proposte, perché inammissibili e comunque infondate. Con vittoria di spese”.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Intesa Sanpaolo ha concesso a Usanza Danilo un mutuo ipotecario in data 3.11.2003 per la somma capitale di € 55.000,00, da rimborsare in n. 180 rate mensili secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, al tasso di interesse fisso del 5,70%. Il mutuatario ha agito in giudizio contestando sotto plurimi profili la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite e applicate dalla banca.

1. L'attore contesta (citazione pag. 11) l'indeterminatezza o l'indeterminabilità del tasso di interessi, poiché “gli addebiti extra interessi, il preammortamento e soprattutto la pratica dell' anatocismo ... determinano la discordanza tra il tasso convenzionale e il tasso effettivo; quest'ultimo risulta



naturalmente maggiore del primo". Chiede conseguentemente dichiararsi la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c. e applicazione sostitutiva del tasso di interesse legale.

Il tasso di interessi nominale è tuttavia determinato, nella misura fissa del 5,70% sul capitale a scadere, e riguarda indifferentemente sia il periodo di preammortamento (dall'erogazione della somma alla scadenza del mese in cui la somma è erogata: p. 4 lett. "a"), sia il periodo di ammortamento del mutuo. Non può esserne pertanto protestata la nullità.

La questione posta dall'attore riguarda, per vero, la mancata inclusione nel TAEG contrattuale delle spese previste dal p. 6 del contratto di mutuo. Ivi si legge che "sono dovute alla banca: - per compenso di istruttoria € 110,00; - per la ripartizione del mutuo in quote e relativo frazionamento non contestuale € 51,64; - per ogni svincolo di ipoteca € 51,64; - per l'assenso alla cancellazione ipotecaria € 77,46; - per ogni comunicazione al mutuatario la somma indicata negli appositi avvisi sintetici, attualmente € 1,54. Le spese di assicurazione degli immobili contro i danni per l'incendio sono pagate in via diretta dal mutuatario".

L'attore ha altresì prodotto (doc. 6) la distinta delle spese pagate all'atto della stipula. A parte l'imposta sostitutiva, risultano pagate le spese di istruttoria (denominate come "tecnico legali") per € 110,00 e un premio assicurativo per € 168,08.

L'eccezione è infondata, poiché nessuno degli "addebiti extra interessi" considerati al p. 6 del contratto – per assicurazione incendio, frazionamento mutuo in quote, svincolo o cancellazione di ipoteca – concorre alla determinazione del TAEG secondo il diritto vigente al momento della conclusione del contratto (4.11.2003).

L'obbligo della banca di rendere noto l'indicatore sintetico di costo nei contratti di mutuo è stato previsto con deliberazione CICR 4.3.2003. L'art. 9 di tale delibera ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di individuare "le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un *Indicatore sintetico di costo (ISC)* comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

La Banca d'Italia ha esercitato questo potere con circolare 25.7.2003, prescrivendo agli intermediari di rendere noto, per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti, nel contratto e nel documento di sintesi, un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).

L'art. 19 co. 2 della legge 19.2.1992 n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, e poi l'art. 122 T.U. bancario



hanno conferito al CICR il potere di stabilire con propria delibera “le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”.

Gli elementi di calcolo del TAEG sono stati individuati con D.M. Tesoro 8.7.1992, in seguito integrato dal D.M. Economia 6.5.2000, anch'esso conseguente al recepimento di una direttiva UE sul credito al consumo. Di quest'integrazione non occorre occuparsi, perché riguarda soltanto la formula di calcolo del TAEG e non gli elementi da computare.

Il D.M. 8.7.1992 ha dunque individuato, all'art. 2 co. 3, come elementi rientranti nel calcolo del TAEG:

a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente”.

A sua volta, il successivo comma 4 ha escluso dal computo del TAEG, tra le altre, anche (lett. “e”) “le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente”, ossia diverse dalle assicurazioni intese a garantire al creditore il rimborso in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente.

Restano quindi escluse dal TAEG, secondo le disposizioni sulla trasparenza vigenti *ratione temporis*, non soltanto il premio per l'assicurazione contro il rischio di incendio, ma anche le spese variamente collegate alla garanzia ipotecaria (frazionamento del mutuo in quote, svincolo e cancellazione). L'attore non può quindi dolersi di una sotto-rappresentazione del costo del credito, perché l'informazione datagli dalla banca era coerente con le vigenti prescrizioni in punto trasparenza contrattuale.

In memoria n. 1 (pag. 2-3), l'attore contesta che “la banca convenuta non [abbia] indicato in maniera espressa le somme dovute per incasso rata, così come non ha specificatamente indicato la previsione, ricorrente nei contratti di mutuo, per cui le spese dovute per il notaio rimangono a carico di parte mutuataria, preferendo al contrario ripararsi dietro alla generica previsione di cui all'articolo 11 del contratto”. A pag. 3 individua in € 1,54 mensili, definita “spesa per comunicazioni”, la spesa di incasso rata.

Tali ultime doglianze non hanno alcuna consistenza logica. I costi dell'atto notarile rientrano tra le “spese e oneri inerenti al presente finanziamento, compresi quelli relativi agli atti e alle formalità, anche ipotecarie, necessari per la sua esecuzione”, che l'art. 11 pone a carico del mutuatario. Altro non può esigersi in tema di trasparenza bancaria, visto che il notaio rogante è professionista normalmente





scelto e di fiducia del cliente e che il suo onorario è estraneo alla sfera di controllo della banca. Anche tale onere è in ogni caso estraneo al TAEG in quanto spesa intuitivamente collegata con la costituzione della garanzia ipotecaria (art. 2 co. 4 lett. "e").

L'attore non offre prova alcuna che le "comunicazioni" si riferiscano a una spesa per incasso rata, come tale rientrante nel calcolo del TAEG, né che la banca ne abbia mai fatto applicazione. È degno di nota che i due moduli di incasso rate in atti (doc. 16 attore) non indicano alcuna spesa per incasso rate, ma soltanto interessi e capitale (per complessivi € 455,25 pari alla rata).

Non ultimo, benché l'attore non abbia mosso particolari contestazioni al riguardo, l'interesse moratorio è parimenti estraneo al computo del TAEG ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria (art. 2 co. 4 lett. "a"). Né potrebbe essere altrimenti visto che la funzione di trasparenza e informativa precontrattuale e contrattuale non può essere inquinata da un elemento di costo chiaramente pertinente allo svolgimento (patologico) del rapporto.

In conclusione, non sussiste la dedotta discordanza tra il TAEG dichiarato e non contestato e quello effettivo, poiché tutte le voci di costo denunciate dall'attore non rientravano nel calcolo del TAEG (o ISC) secondo la normativa di trasparenza bancaria vigente al momento della conclusione del contratto.

2. L'attore chiede dichiararsi la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 1283 c.c. nella parte in cui prevede un piano di ammortamento c.d. francese, ossia a rata costante, per quote progressive di capitale.

È manifestamente infondata.

2.1. Ogni rata di mutuo si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. In linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.

Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme o italiano, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono



decrescenti oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti. Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato.

L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.

Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi progressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente di) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Così nella giur. di merito Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.

2.2. La doglianza diffusa – pretestuosamente avanzata nella perizia di parte prodotta e acriticamente ripetuta in citazione pag. 13 – circa la maggiore onerosità dell'ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costanti) è semplicemente priva di basi logiche.

Vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi *ceteris paribus* un maggior onere economico, come produzione di maggiori interessi. Il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsata, importa *ceteris paribus* una maggior onerosità finanziaria delle prime rate di rimborso e a scadenza un minor onere economico. Poiché l'uno e l'altro metodo non impingono,



per le considerazioni che precedono, nel divieto di anatocismo, è rimesso all'autonomia negoziale scegliere la formula più idonea, anche in funzione delle capacità economiche e finanziarie del mutuatario.

2.3. Per i mutui e altri finanziamenti a rimborso graduale, conclusi fino al 31.12.2013, l'art. 3 del decreto CICR 9.2.2000 ha consentito alla parti di pattuire la produzione di interessi moratori sugli interessi corrispettivi scaduti: "... in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sin0 al momento del pagamento ...".

La produzione di interessi su interessi implica un fenomeno anatocistico, tuttavia legittimo perché autorizzato in deroga all'art. 1283 c.c. dall'art. 120 TUB vigente *ratione temporis* e dal cit. art. 3 del decreto 9.2.2000.

In specie, il contratto ha previsto (p. 5) che "ogni somma, dovuta per qualsiasi titolo ... produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico del mutuatario e a favore della banca". Il conteggio dell'interesse moratorio sull'intera rata pertanto non viola l'art. 1283 c.c..

3. L'attore contesta l'applicazione al contratto di un tasso effettivo, definito con il concorso di "interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese", eccedente il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto (TEGM 4,15%; tasso soglia 6,23%).

In specie, si verificherebbe il superamento del tasso soglia, malgrado l'ISC indicato in contratto in misura inferiore alla soglia, per effetto della: a) mancata indicazione nel TAEG di alcune delle voci di costo collegate all'erogazione del credito (citazione pag. 5); b) sommatoria degli interessi di mora agli interessi corrispettivi (citazione pag. 9).

A sostegno dell'eccezione sub "b" l'attore ha prodotto (doc. 3) una perizia con allegato parere pro veritate, ove si afferma che "visto il tasso contrattuale del 5,70%, considerato il tasso di mora pattuito (6,20%), che alla data della convenzione il tasso soglia era del 6,23% tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto, affermo che il contratto è da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 c.c.".

Deduce doversi cumulare i due tassi, alla luce dell'art. 5 del mutuo: "ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico del mutuatario ed a favore della Banca". La formula, *ogni somma*, implica che la mora verrà calcolata anche sugli interessi corrispettivi, compresi nella rata scaduta e non pagata. Ricava da tale conclusione la necessità della sommatoria dei tassi "in considerazione del fatto che la Banca non ha previsto la sostituzione dell'interesse moratorio a quello corrispettivo, ma l'aggiunta del primo al secondo" e cita precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli (Trib. Parma





14.7.2014 tra molti).

È manifestamente infondata.

Come è stato più volte rilevato (Trib. Torino 17.9.2014 e 20.6.2015, su *Il caso e dirittobancario.it*), per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.

Infatti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e pertanto i due tassi non possono *sic et simpliciter* sommarsi tra loro.

Detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può, né mai potrebbe, essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora: dato come in specie un tasso corrispettivo del 5,70% e moratorio del 6,20%, il capitale è soggetto periodo per periodo o all'uno (se a scadere) oppure all'altro (se scaduto), ma ovviamente non alla loro somma (11,90%).

In senso contrario alla sommatoria dei tassi, vedi in ogni caso Trib. Brescia 16.1.2014 e 23.1.2014; Trib. Milano 28.1.2014; Trib. Napoli 18.4.2014; Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Roma 3-16.9.2014 (ord.); Trib. Ascoli Piceno 15.12.2014; Trib. Padova 10.3.2015.

**4.** Anche riproposta in termini giuridicamente corretti, la doglianza di superamento del tasso soglia è priva di adeguato riscontro probatorio.

**4.1.** Ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p. per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese ... collegate alla erogazione del credito.

Questa formula ("collegamento all'erogazione del credito") è evidentemente più ampia di quella ("in corrispettivo della prestazione di denaro") prevista dal co. 1, poiché copre anche costi del credito diversi dagli interessi corrispettivi, comunque inerenti alla concessione di credito ancorché estranei o in posizione accessoria rispetto al sinallagma. Si trae conferma della maggior larghezza, considerando che il *nomen juris* è tenuto per irrilevante, sia dallo stesso art. 644 co. 4 ("remunerazioni a qualsiasi titolo"), sia dalla norma di interpretazione autentica art. un. del d.l. 29.12.2000 n. 394 conv. in legge 27.2.2001 n. 24 ("interessi ... promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo").

Su queste premesse, anche l'interesse di mora deve ritenersi inerente alla concessione del credito.





Primo, è previsto nel contratto e come patto contrattuale deve presumersi *prima facie* condizione per la concessione del credito. Secondo, regola preventivamente le conseguenze economiche del mancato pagamento alla scadenza di una rata di rimborso del prestito concesso.

Non ultimo, secondo lo stabile indirizzo della Cassazione civile, gli interessi di mora sono assoggettati all'applicazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p.. È degno di nota che la giur. risale a epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/96 (Cass. 7.4.1992 n. 4251) e s'è mantenuta stabile, senza sostanziali oscillazioni, anche in seguito (Cass. 22.4.2000 n. 5286; Cass. 4.4.2003 n. 5324; Cass. 350/2013; Cass. 11.1.2013 nn. 602-603; non constano pronunce difformi di legittimità).

4.2. Non osta a questa conclusione la circostanza che il tasso di mora, come ogni altro onere previsto per il caso di inadempimento, sia stato e sia tuttora escluso dalla rilevazione ai fini del TEGM (vedi Istruzioni della Banca d'Italia, § C4, lett. c).

La rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono infatti due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili. Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie" (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".

Una rilevazione statistica implica una metodologia di selezione e organizzazione dei dati. A questi effetti, Banca d'Italia esercita evidentemente discrezionalità tecnica e opera scelte (così anche Cass. pen. 12028/2010 e Cass. pen. 46669/11) per rappresentare con un numero (per categoria, importi ecc.) il normale andamento del mercato del credito nel trimestre.

Ciò può comportare legittime esclusioni dalla rilevazione del TEGM. Ad es. le Istruzioni escludono determinate tipologie di operazioni creditizie dalla rilevazione statistica, "ma non dall'applicazione della Legge 108/96" (par. B2) e tali sono, in particolare, operazioni in valuta, posizioni classificate a sofferenza, crediti ristrutturati, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo.

È evidente qual è il tratto comune delle operazioni non rilevate. Esiste un elemento di specialità (crediti difficili, agevolati, in valuta forte) non suscettibile di essere generalizzato. Tale quindi da



inquinare, con prognosi *ex ante*, la serie dei dati rilevati alterando la rappresentazione fedele, il *fair picture* del normale prezzo praticato alla normale clientela.

Nondimeno tutte queste operazioni sono – e lo ribadisce la stessa Banca d'Italia – soggette all'applicazione della legge n. 108. Quindi dovranno essere scrutinate, ai fini della verifica di legalità, utilizzando un TEGM che è stato formato dichiaratamente ignorandole.

Discorso analogo deve farsi per quanto concerne i costi concorrenti alla determinazione del TEGM. Le Istruzioni della Banca d'Italia escludono lo *spread* di mora dalla rilevazione del TEGM, ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell'adempimento. Pur tuttavia, per stabile e condiviso indirizzo giur. (vedilo sopra) la mora concorre ai fini della determinazione del TEG.

È peraltro da osservare che l'esclusione della mora (e dei crediti "difficili") si traduce anche in un effettivo "calmiere" del mercato creditizio, nella misura in cui evita l'inquinamento del TEGM con tassi (quasi per definizione) sopra la media che, se rilevati, porterebbero un aumento del tasso medio e quindi, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.), del tasso soglia.

In altri casi, invece, la mancata considerazione ai fini del TEGM, da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia, di voci di costo che rientravano, a tutti gli effetti, nella fisiologia del rapporto s'è tradotta in un'opinabile e censurabile sottostima del costo del credito. È il caso della c.m.s. ("rilevata separatamente" fino alle Istruzioni dell'agosto 2009) e dei premi di polizza assicurativa, previsti a copertura del rischio di credito ma obbligatori per legge (esclusi dalla rilevazione ai sensi del § C4 sub 5 delle Istruzioni del febbraio 2006, ma in seguito ricompresi nelle Istruzioni dell'agosto 2009).

**4.3.** Queste esclusioni (o separate rilevazioni) sollecitano una domanda. Se l'art. 644 c.p. contenga una delega, espressa o implicita, alla normazione secondaria per la individuazione delle voci di costo inerenti alla concessione di credito oppure sia norma completa e autosufficiente (almeno per quanto concerne il profilo dei costi rilevanti).

Ritiene lo scrivente che l'art. 644 co. 4 c.p., nella parte in cui concerne la fattispecie di usura c.d. oggettiva, sia norma penale (quasi) autosufficiente. Il nucleo dell'incriminazione è descritto in modo compiuto nella norma penale, senza alcun rinvio a fonti secondarie – "farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari".

Neppure si può dire che la fonte ministeriale sia delegata dalla norma primaria a individuare le voci di costo rilevanti ai fini della verifica di legalità del tasso. L'art. 644 co. 4 prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese" senza fare rinvio a un aggregato di costi predeterminato dalla normazione secondaria (Istruzioni, d.m.). Anzi, il *nomen juris* è espressamente tenuto per irrilevante,



visto che la remunerazione entra nel calcolo del tasso usurario “a qualsiasi titolo” (art. 644) e “comunque denominata” (art. 2-bis comma 2 del d.l. 185/2008), purché sia onere funzionalmente collegato all'erogazione del credito.

Quindi l'art. 644 c.p. è bensì norma penale in bianco, ma soltanto nel senso che non può operare senza la pubblicazione in d.m. del TEGM da cui rilevare il tasso-soglia, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.).

Del lavoro di elaborazione dei dati ciò che però l'art. 644 c.p. recupera e recepisce è il risultato di sintesi, il numero finale che esprime il costo medio. Nel fuoco di questa sintesi si consumano e perdono rilevanza le singole voci. Sulla base di questo costo medio, incrementato del “cuscinetto” (50% o 25% + 4 p.p.), la banca può modulare l'offerta di credito fissando liberamente interessi, commissioni e spese, purché appunto il risultato finale non superi la soglia. TEGM e TEG sono dunque omogenei, ma soltanto nel senso che unico è il criterio normativamente previsto di rilevanza, ossia l'inerenza alla concessione di credito.

Esiste per vero una norma secondaria, l'art. 3 d.m., che ha la pretesa di chiudere il cerchio TEGM-TEG prescrivendo alle banche di verificare la legittimità del tasso utilizzando le Istruzioni della Banca d'Italia. È sufficiente dire che questa norma, se ha per effetto di restringere il perimetro di rilevanza dei “costi inerenti” a quelli soli considerati nel TEGM, viene a trovarsi in conflitto con l'art. 644 c.p. e deve quindi essere disapplicata ai sensi dell'art. 5 All. E.

In conclusione. Le Istruzioni della Banca d'Italia non entrano in conflitto con la norma primaria, perché le loro funzioni sono diverse, rispettivamente di rilevazione statistica del TEGM nel primo caso e determinazione del TEG nel secondo. Ma se conflitto vi fosse, la sua risoluzione non potrebbe che consistere nella disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la legge non autorizza la Banca d'Italia o il Ministro a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini del TEG. Per la rilevanza ai fini del TEG del premio di polizza escluso dal TEGM vedi App. Torino 20.12.2013 e App. Milano 22.8.2013, entrambe su *Il caso*. Per la rilevanza della c.m.s. vedi tra molte le già cit. Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028 e Cass. pen. 14.5.2010 n. 28743.

**4.4.** In ultimo, è da osservare che, ai fini del tasso soglia, deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei D.M. *pro tempore* vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione. Ciò ancorché un'indagine statistica a fini conoscitivi, condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi, nel lontano 2002, abbia “rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” (come tuttora si legge nei D.M. trimestrali).





Osta all'incremento del TEGM in ragione del 2,1% un'evidente incompatibilità con i fondamenti della legge n. 108. "Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" (art. 644 co. 3 c.p.) è evidentemente unico, e per essere unico non può che essere globale (art. 644 co. 4). O il costo (interesse commissione spesa) è inerente alla concessione di credito – e allora rientra nel TEG – oppure ne è estraneo.

Come è stato ben rilevato da Trib. Udine 26.9.2014 ( in *Danno e responsabilità*, 2015, p. 522) "il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d'Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, *ratione temporis*). Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento. Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso base praticato si colloca già a ridosso della soglia d'usura, ciò significa che è già stato valutato come presente il rischio di un insoluto alla scadenza; la banca allora non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per lo stesso titolo a carico di controparte. In sostanza il sistema della l. n. 108/1996 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento. Vuole invece porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi a ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, e in ciò si qualifica il presidio imperativo".

**4.5.** In diritto, la formula di calcolo del TEG di un mutuo o altro finanziamento a rimborso graduale consiste nel tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia (T.I.R.); tale intendendosi il tasso di attualizzazione che rende eguali a  $t_0$  due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi ( $t_1, t_2, t_n$ ), ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese).

Cfr. per la formula del TEG Istruzioni della Banca d'Italia agosto 2009, § C3 lett. b.

Il T.I.R. riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita. Agli effetti della legge n. 108/1996, riguarda ogni pagamento comunque titolato, purché collegato all'erogazione del credito



(rimborso del capitale, interessi, commissioni e spese).

Se il T.I.R. è tasso di equivalenza finanziaria di due serie di flussi, in entrata e in uscita – diversi in funzione del tempo di pagamento e dell’ammontare –, allora a ogni variazione del tempo di pagamento e della somma da pagare può corrispondere intuitivamente un diverso T.I.R. (e quindi un diverso TEG da raffrontare al tasso soglia), ancorché il contratto resti lo stesso.

In termini più chiari, il ritardo nel rimborso di una o più rate di mutuo, determinando l’applicabilità di interessi moratori, implica una modifica (senz’altro in termini economici) del piano di ammortamento del mutuo, e quindi del T.I.R. determinato in base a quel piano, almeno sotto questi tre profili: 1) aumento del T.I.R. per l’aumento del tasso; 2) aumento del T.I.R. per l’ampliamento della base di calcolo dell’interesse (interessi su interessi, consentiti ex art. 3 delibera CICR 9.2.2000 fino al 31.12.2013); 3) flessione del T.I.R. per effetto della traslazione in avanti del momento di pagamento.

L’estensione agli interessi di mora dell’art. 1815 cpv. c.c. presenta dunque un aspetto peculiare, poco avvertito: mentre la nullità è tipicamente vizio genetico del contratto, il verificarsi delle condizioni per il superamento del tasso soglia – se il T.I.R. risultante dall’applicazione degli interessi corrispettivi resta sotto soglia – può dipendere dal modo di svolgimento del rapporto.

Non si dà mora se il debitore non ritarda nell’adempimento del contratto. Persistendo il ritardo nell’adempimento, il creditore può risolvere il contratto, impedendo che ulteriori rate vengano a scadere, amplino la base di calcolo della mora e facciano levitare il T.I.R..

Quest’alternativa, eseguire tempestivamente al tasso corrispettivo oppure ritardare l’esecuzione onerandosi della mora, si dà per ciascuna delle rate di rimborso e apre 2 4 8 16 32 ecc. diversi scenari, ciascuno con un proprio tasso di rendimento dell’operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto. Su 60 rate, il totale delle combinazioni possibili su quest’alternativa è a 18 zeri. È incalcolabile se si considerano anche la durata dei ritardi di pagamento e l’ammontare della rata pagata in ritardo.

**4.6.** Ora, parte della giurisprudenza di merito, ben rappresentata dal cit. Trib. Udine 26.9.2014 assume che la norma di interpretazione autentica del citato dl. 394/00 – “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” – preveda un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all’onere eventuale (tipicamente: interesse di mora, penale di estinzione anticipata) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinare condizioni, costi superiori alla soglia d’usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito.



Ritiene dunque doversi verificare l'usura "sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento a una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora e a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato".

In tesi, l'onere eventuale è rilevante sol perché promesso ossia potenziale. Non interessa dunque se si sia verificato ritardo nel pagamento di una rata, né se il ritardo sia contenuto in un giorno o più lungo, e neppure quale sia il maggior debito che il ritardo nel pagamento ha determinato, se di pochi Euro o di rilevante entità.

In termini più radicali, non è rilevante quale esecuzione effettiva abbia avuto il contratto, poiché tra tutti gli scenari possibili, è sufficiente che il perito verifichi se il *worst case*, consistente "nell'inadempimento di tutte le rate, ma pagamento di tutte le more via via maturate" (Trib. Udine, cit.), esprima un TEG superiore alla soglia, per affermare con giudizio *a priori* la nullità ex art. 1815 cpv. c.c. e quindi la gratuità del mutuo.

Per quanto brillante, la tesi non persuade.

4.7. Anzitutto, essa sopravvaluta in modo evidente il dato letterale offerto dall'art. unico d.l. 394/00 nella parte in cui attribuisce rilevanza al momento della pattuizione ("promessa"), anziché del pagamento e quindi a un  $t^0$  in cui ogni scenario derivabile dal piano di rimborso del prestito è semplicemente potenziale.

L'interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. si rese infatti necessaria allo specifico ed esclusivo scopo di porre fine alle controversie accese, in dottrina ed in giurisprudenza, intorno alla possibilità di applicare la legge n. 108/1996 anche all'ipotesi della cd. usurarietà sopravvenuta, vale a dire a quei casi in cui il tasso pattuito, inizialmente inferiore al tasso soglia, fosse diventato (apparentemente) illecito a seguito della discesa del parametro di riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto (situazione notoriamente verificatasi alla fine degli anni '90 in conseguenza della caduta dei tassi in prossimità dell'ingresso dell'Italia nella Eurozona).

La matrice storica della norma di interpretazione autentica non offre dunque gravi argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto e muovere l'apparato sanzionatorio penale anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili, perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe, quali un ritardo nel pagamento che determini applicazione di interessi di mora in misura tale da determinare il superamento della soglia.

4.8. L'incontestata sufficienza della "promessa" ai fini del perfezionamento del reato di usura non





offre argomenti decisivi, per affermare che l'interesse moratorio (e ogni altro onere eventuale) sia rilevante ancorché meramente potenziale.

Se infatti si considera l'interesse corrispettivo, tipica remunerazione della banca nel contratto di mutuo (e negli altri finanziamenti a rimborso graduale), si constata che per effetto della promessa, *recte* della consegna del denaro ex art. 821 c.c. (ma i due momenti coincidono nel mutuo con la conclusione del contratto: cfr. art. 1813 c.c.), l'interesse è dovuto, secondo le scadenze previste dal piano di rimborso e fino a sua integrale esecuzione. È dunque giuridicamente un debito certo, sia pure a esigibilità differita, e ha un effettivo impatto economico sul costo del credito.

Allargando l'orizzonte alla categoria dei finanziamenti a utilizzo flessibile (aperture di credito e assimilati), si constata anche qui che la verifica di usurarietà del tasso deve farsi, assumendo come elementi della nota formula di calcolo

$$(INTERESSI * 36.500 / NUMERI DEBITORI) + (ONERI * 100 / ACCORDATO)$$

dati effettivi e non meramente potenziali: gli "interessi" sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, in funzione del tasso di interesse annuo applicato; i "numeri debitori" sono dati dal prodotto dei "capitali" (ossia dei saldi passivi) per il numero dei giorni, ecc..

Cfr. Istruzioni della Banca d'Italia § C3.

Su queste premesse normative, per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre dunque che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo: e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso ecc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito.

In questo stesso ordine di idee, è stato osservato acutamente in dottrina che, se è vero che il d.l. 394/00 "indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario, esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi; che cioè la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall'essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell'avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.)".

L'interesse moratorio (*amplius* ogni onere eventuale) entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto, cui era subordinata la sua applicabilità). Segue *a contrario* l'irrelevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma:

a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma



subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Ad es. l'interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato; b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. Ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinando perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata. Ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall'erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso.

**4.9.** La riconosciuta rilevanza dei soli costi effettivi non implica – lo si dice per chiarezza – che il reato di usura possa dirsi perfezionato solo in quanto l'interesse sia stato pagato. Una tale conclusione è respinta frontalmente sia dall'art. 644 co. 1 c.p., che dà rilievo alla semplice "promessa" in alternativa alla "dazione", sia dalla condivisa qualificazione di usura come reato-contratto, sia infine dal d.l. 394/00 che tiene per irrilevante "il momento del pagamento". È quindi sufficiente che l'interesse sia dovuto, per effetto della conclusione del contratto (se corrispettivo) o del ritardo di pagamento (se moratorio).

Neppure deve ritenersi necessario, ai fini del perfezionamento del reato, che sia venuto a scadenza il termine di esigibilità di una o più rate di interessi. Se il programma negoziale fissato nel contratto (interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione e spesa ragionevolmente certa) esprime un TEG superiore alla soglia di usura, il contratto è senz'altro illecito e non si dà questione di *worst case*. Il mancato pagamento alla scadenza del termine di una o più rate è tuttavia necessario se dal ritardo – dalla conseguente maturazione della mora – vuol trarsi la dimostrazione che il TEG effettivamente applicabile è superiore alla soglia.

Sembra dunque che uno soltanto degli indefiniti possibili scenari possa e debba essere verificato con giudizio *a priori*. Questo non è il *worst case*, di cui nessuna delle norme scrutinate reca menzione, ma lo scenario corrispondente al programma negoziale fissato nel contratto il quale, se esprime un TEG sotto soglia, mantiene il contratto nell'ambito del civilmente valido e penalmente lecito.

Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha invece avviato il contratto sul sentiero dell'usura.

Al fine di tale giudizio, non è sufficiente – così invece la perizia e il parere *pro veritate* versati in atti dall'attore – raffrontare il solo tasso aritmetico di mora con il tasso soglia. Come è stato detto, in modo



particolarmente perspicuo, dal Trib. Udine più volte cit. “la verifica dell’usura, secondo la l. n. 108/1996, va infatti condotta determinando il TEG annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata c/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato”.

Occorre cioè dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora – dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo – ha comportato il superamento della soglia d’usura. Ciò che evidentemente non si verifica, se il debitore o non ha mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è trascurabile rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti.

**4.10.** Un’ultima notazione merita il regime degli effetti giuridici. Riguardando la serie completa delle erogazioni e dei rimborsi, il T.I.R. è onnicomprensivo.

Non è quindi possibile frazionare il giudizio di liceità/usurarietà in funzione delle diverse annualità (o periodi infra-annuali) di durata del finanziamento. L’operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96, secondo che il T.I.R. sia inferiore o superiore al tasso soglia. Questo corollario segna una marcata differenza rispetto alla verifica di usurarietà dell’apertura di credito in c/c e delle altre operazioni a utilizzo flessibile, nelle quali la verifica deve farsi – ed è normalmente fatta – trimestre per trimestre ed è perciò possibile che esistano alcuni trimestri in usura e altri no, con conseguente limitazione degli effetti dell’art. 1815 cpv. c.c. ai soli trimestri in usura.

In secondo luogo, non è consentito raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo (specificamente, il tasso di mora) per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà. Se infatti si conviene che TEGM e tasso soglia esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l’onerosità del credito si presume *juris et de jure* usuraria, indipendentemente dalle singole voci che contribuiscono a rendere intollerabile il costo, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell’apporto dei moratori.

Analogamente Trib. Udine cit.: “se il tasso di mora non ha un rilievo in sé, ma va valutato nell’ambito del TEG annuo pattuito assieme ad ogni altro costo, spesa, remunerazione, ecc., è evidente che, constatato il superamento della soglia d’usura da parte del TEG, l’art. 1815, comma 2, c.c. va applicato in tutta la sua forza anche se il semplice tasso d’interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia in esame”. In senso conforme, App. Venezia, 18.2.2013; implicitamente, Trib. Padova, 13.5.2014. Nel senso che, invece, la nullità colpisca esclusivamente la clausola di mora, fermo restando il diritto del creditore a percepire interessi corrispettivi, se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell’apporto dei moratori Trib. Milano 28.1.2014 e, sia pur sulla premessa dell’inapplicabilità dell’art. 1815 all’interesse moratorio, l’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di coordinamento, 28.3.2014 n. 1875 su *I contratti*,





2015, 25) che ha assoggettato il tasso di mora, ed esso soltanto, al regime proprio della clausola penale, riducibile ex art. 1384 c.c..

4.11. Venendo al caso di specie, gli interessi moratori addebitati e di cui è prova in atti appaiono del tutto trascurabili. Costano in specie dal doc. 16 attore € 0,48% sulla rata n. 128 ed € 1,06 sulla rata n. 129. Non è quindi necessario dare ingresso alla C.T.U. richiesta dall'attore, perché non suffragata da adeguate allegazioni e prove da parte dell'attore e pertanto manifestamente esplorativa.

5. L'eccezione sub "a" (vedi § 3) è altrettanto infondata.

Delle spese indicate al p. 6 del contratto di mutuo (cfr. anche § 1), le uniche che abbiano rilevanza ai fini della verifica di usurarietà, in quanto obiettivamente collegate all'erogazione del credito, sono quelle di:

- istruttoria e perizia, in quanto rappresentano un antecedente logico della delibera di concessione del mutuo (cfr. Istruzioni Banca d'Italia par. C4 n. 1);
- assicurazione incendio, in quanto intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, attraverso la conservazione del valore cauzionale dell'immobile (cfr. Istruzioni Banca d'Italia par. C4 n. 5).

Delle altre spese, quelle di frazionamento del mutuo e svincolo appaiono del tutto eventuali, tanto più che l'attore ha concesso ipoteca su un singolo appartamento, verosimilmente insuscettibile di ulteriore frazionamento, e sono in ogni caso non evidentemente collegate all'erogazione del credito. Egualmente non manifestano un'apprezzabile *liaison* con l'utilizzo del credito le spese previste per "comunicazioni", non implicanti alcun incasso rata (§ 1), e quelle notarili, espressamente escluse dal calcolo del TEGM anche dalle Istruzioni della Banca d'Italia (par. C4, lett. "b").

Ciò posto, l'attore non prova né offre di provare che il premio assicurativo pagato di € 168,08 (doc. 6 cit.), in tesi non conteggiato nel TAEG, sia tale da determinare, unito a interessi, altre remunerazioni e spese già considerate, il superamento della soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto. È degno di nota che, pur essendosi affidato l'attore a un perito per la disamina dei profili di usurarietà del contratto, la perizia e il parere *pro veritate* prodotti non prendano neppure in esame l'ipotesi del superamento del tasso soglia per effetto del pagamento del premio.

6. L'attore contesta inoltre alla banca di aver preteso interessi usurari, anche se inferiori al tasso soglia, perché sproporzionati, "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari" (c.d. usura in concreto). Assume la sproporzione in ragione del tasso medio praticato in Lombardia nel settembre 2003, pari al 3,57%, come da pubblicazione prodotta per stralcio (doc. 21 attore).

L'argomento è inconcludente. Il tasso praticato è funzione del merito creditizio del cliente. Se il



cliente ha un merito inferiore alla media, per capacità reddituale, consistenza patrimoniale ecc., *ceteris paribus* il tasso dell'operazione tenderà a essere più elevato rispetto alla media, senza che ciò implichi alcuna "sproporzione", né approfittamento da parte del prestatore di denaro.

Per aversi usura in concreto, occorre quindi – come è stato convincentemente affermato da Cass. pen. 7.5.2014 n. 18778 – che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che l'agente approfitti di tale debolezza per imporre un tasso di interesse (o altro vantaggio usurario) sproporzionato, intendendosi per "difficoltà economica" una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana e per "difficoltà finanziaria" la penuria di beni e risorse.

In specie, l'attore non ha offerto di provare la situazione di contingente di difficoltà economica o finanziaria, né in quali circostanze sia maturata la necessità di ricorrere al credito bancario – se per l'acquisto dell'immobile concesso in ipoteca o altro –, né infine argomentato adeguatamente il nesso tra dette circostanze e l'applicazione di un tasso di interesse superiore al TEGM di periodo e al tasso medio praticato nella sua regione di appartenenza.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in mancanza di nota.

studio	€	2.400
introduttiva	€	1.600
istruttoria (0,7-2)	€	2.000
decisoria	€	4.000
<b>Totali</b>	<b>€</b>	<b>10.000</b>

#### PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

rigetta tutte le domande dell'attore e lo condanna a rifondere alla banca le spese di lite che liquida in € 10.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 17 novembre 2016

Il Giudice  
(dott. Enrico Astuni)

